

## REGOLAMENTO (CEE) N. 828/92 DELLA COMMISSIONE

del 1° aprile 1992

che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco per la quarantasettesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CEE) n. 963/91

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 61/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4, primo capoverso, lettera b),

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 963/91 della Commissione, del 18 aprile 1991, relativo ad una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che, in base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 963/91, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale ;

considerando che dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la quarantasettesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Per la quarantasettesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CEE) n. 963/91, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è pari a 40,736 ECU/100 kg.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 1992.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU n. L 6 dell'11. 1. 1992, pag. 19.

<sup>(3)</sup> GU n. L 100 del 20. 4. 1991, pag. 9.